

CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

REGOLAMENTO DEL REGISTRO DELLE OPPOSIZIONI ESTESO AI CELLULARI

Il Consiglio dei ministri ha approvato il provvedimento che estende ai **cellulari** l'ambito di applicazione del Registro pubblico delle opposizioni, permettendo l'iscrizione al servizio delle utenze mobili e fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici. Come annunciato dal Ministero dello sviluppo economico, in tal modo viene garantito anche agli intestatari dei numeri cosiddetti "riservati" il diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità di marketing telefonico, secondo quanto previsto dalla Legge n. 5/2018.

Il regolamento è stato aggiornato in corso d'opera per recepire le modifiche del decreto-legge n. 139/2021, detto anche "DL Capienze", che ha ricompreso nell'ambito di applicazione del Registro pubblico delle opposizioni anche le chiamate automatizzate ("robocall"), ovvero quelle senza operatore umano, sanando così una potenziale criticità per l'efficacia della riforma del telemarketing.

Per l'avvio del nuovo Registro bisognerà comunque attendere le tempistiche previste dal regolamento, che prevede l'attivazione del servizio per contraenti telefonici e operatori di telemarketing entro 120 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio, il Registro esteso ai cellulari consentirà di esercitare il diritto di opposizione al trattamento dei propri dati per fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta, di comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite l'impiego del telefono. Oltre a **vietare** le chiamate di telemarketing e la **cessione a terzi dei dati personali**, l'iscrizione al nuovo strumento garantirà la **decadenza dei consensi precedentemente rilasciati** dagli utenti per chiamate con finalità commerciali con e senza operatore umano, ad eccezione di quelle svolte dai soggetti che hanno raccolto un consenso nell'ambito di un contratto attivo (o cessato da non più di trenta giorni) per la fornitura di beni o servizi.

I cittadini potranno accedere al nuovo servizio tramite tre modalità: **sito web**, **telefono** (con la possibilità di parlare con un operatore umano in caso di difficoltà nell'iscrizione), **e-mail**. Una volta effettuata l'iscrizione, gli utenti potranno utilizzare alcune **nuove funzionalità**: il **rinnovo dell'iscrizione**, con cui sarà possibile far decadere i consensi precedentemente rilasciati per telemarketing, e la **revoca dell'iscrizione**, anche solo nei confronti di uno o più aziende ("revoca selettiva"). Dall'altra parte, gli **operatori di telemarketing** saranno **obbligati a consultare mensilmente il nuovo Registro** e comunque prima dell'avvio di ogni campagna pubblicitaria per verificare i numeri che intendono contattare.

Resta, invece, invariata la possibilità di opporsi al **marketing cartaceo** verso gli indirizzi postali presenti negli elenchi telefonici per tutti i cittadini che hanno deciso di pubblicarli in tali elenchi in associazione alle proprie numerazioni.

IL NUOVO RUOLO DEL PREPOSTO

Il D.L. 146/2021 introduce una modifica inerente alla figura ed al ruolo del preposto, dalla lettura particolarmente complessa e notevolmente critica, se letta alla luce del sistema attualmente delineato dal Dlgs 81/2008 e dell'attuale interpretazione giurisprudenziale:

- a. A carico del datore di lavoro viene, in primo luogo, introdotto l'obbligo penalmente sanzionato di individuare formalmente il/i preposti
- b. Si rimette alla contrattazione la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell'attività di vigilanza".

Si evidenzia poi che "viene ampliata e dettagliata l'attività dei preposti relativamente agli obblighi di vigilanza e la relativa formazione, i cui contenuti sono meglio illustrati nella successiva modifica relativa agli artt. 19 e 37 del Dlgs 81/2008".

L'obbligo di individuare il preposto ed il rafforzamento della sua azione di vigilanza "appare **stravolgere l'evoluzione presente sia nella normativa comunitaria che nella giurisprudenza**, e che è orientato verso la progressiva responsabilizzazione del lavoratore, collocata in un sistema della sicurezza incentrato sulla collaborazione. Sembra, dunque, che **il legislatore ritenga insufficiente o inadeguato il modello comportamentale e, quindi, rafforzi lo strumento fondato sul controllo**".

La **formalizzazione del ruolo del "preposto"** rischia, inoltre, di introdurre un modello di vigilanza fondato su di una sua presenza costante e puntuale, continua ed assidua in ciascun luogo di lavoro, il che - oltre a quanto detto sopra - comporterebbe il **rischio di una eccessiva responsabilizzazione del preposto** e di un impatto negativo sulla attuale logica del sistema organizzativo. Una simile interpretazione è quindi da escludere in radice. Ancora, la previsione di un compenso rischia che tale attività o incarico possano ritenersi professionalizzati, mentre il preposto, per definizione, è già oggi un lavoratore che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".

Gli obblighi del preposto e l'interpretazione giurisprudenziale

Secondo l'attuale impianto normativo (art. 19 Dlgs 81/2008), il compito del preposto "è sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione", **la norma introduce tre nuovi obblighi:**

- a. **il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme**, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale;
- b. in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore** e informare i superiori diretti;
- c. in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente l'attività** e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.

L'intervento del legislatore "rende ancora più incisivo e pregnante il compito del preposto e va correlato con le successive previsioni inerenti alla comunicazione dei nominativi dei preposti in sede di collaborazione negli appalti (modifiche all'art. 26) e alla specificazione delle modalità formative (modifiche all'art. 37)". L'attribuzione di questo nuovo ruolo "appare **porsi in linea di conflitto** con quella **giurisprudenza** secondo la quale *'non vale ad esentare da responsabilità il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza la presenza di un preposto. In tema di prevenzione infortuni sul lavoro il datore di lavoro, infatti, deve controllare che il preposto, nell'esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; ne consegue che, qualora nell'esercizio dell'attività lavorativa si instauri, con il consenso del preposto, una prassi contra legem, foriera di pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente, la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, integra il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche'*".

E'altra parte della giurisprudenza ritiene che *'il datore di lavoro può assolvere all'obbligo di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza da parte sua delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione scelte a seguito della valutazione dei rischi'* (Cass., 22271/2021). La conseguenza sarebbe quella di riaffermare – questa volta, per via normativa – il principio secondo il quale *'ai fini dell'individuazione del garante nelle strutture aziendali complesse, occorre fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio essendo, comunque, generalmente riconducibile alla sfera di responsabilità del preposto l'infortunio occasionato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro, invece, l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo'*.

L'ulteriore conseguenza – “evidenziata di recente dalla giurisprudenza (Cass. 37564/2021)” – è che, “in presenza di una valida indicazione, gli obblighi di vigilanza sui singoli lavoratori **spettano esclusivamente sul preposto** (con richiamo anche alla previsione dell'art. 18, comma 3bis, del Dlgs 81/2008) escludendo che datore di lavoro e preposto abbiano lo stesso obbligo di vigilanza. **Al datore di lavoro spetterebbe, quindi, l'esclusiva alta vigilanza sulla complessiva gestione aziendale**, che comprende il generale e differente dovere di *'richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione'* (art. 18, comma 1, lett. f) del Dlgs 81/2008)”.

Se questa sarà l'**interpretazione giurisprudenziale**, “nel senso di distinguere la vigilanza comportamentale (affidata al preposto) dall'alta vigilanza (affidata al datore di lavoro), si porranno le basi per la **rivisitazione della attuale responsabilità di posizione** impropriamente attribuita al datore di lavoro dalla giurisprudenza, valorizzando la previsione dell'art. 18, comma 3bis del Dlgs 81/2008 e la parte della giurisprudenza che valorizza la distinzione delle sfere di competenza e garanzia tra i diversi soggetti con posizioni di garanzia in materia di salute e sicurezza (e la conseguente distinzione delle responsabilità)”.

CORSI IN PROGRAMMA**Corso Formazione Generale 4 ore**

Martedì 1 febbraio 2022 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 1^ lezione - basso, medio, alto rischio

Martedì 8 febbraio 2022 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 2^ lezione - medio, alto rischio

Martedì 15 febbraio 2022 dalle 14,00 alle 18,00

Corso Formazione Specifica 3^ lezione - alto rischio

Martedì 22 febbraio 2022 dalle 14,00 alle 18,00

Corso aggiornamento formazione dei lavoratori 6 ore

Giovedì 10 e 17 febbraio 2022 dalle 14,30 alle 17,30

Corso per Preposti 8 ore

Giovedì 24 febbraio e 3 marzo 2022 dalle 14,00 alle 18,00

NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.

Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028

e-mail: info@nuoviservizi.com www.nuoviservizi.com